

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4114

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESTA ANTONIO, ALESSI, AMODEO, ANIASI, ARMELLIN, BONSIGNORE, BORTOLAMI, BORTOLANI, BREDA, BUFFONI, CACCIA, CARDETTI, CARIA, CEROFOLINI, CERUTTI, COLUCCI, CURSI, D'AMATO CARLO, D'ANGELO, DE CARLI, DE CAROLIS, DEL DONNO, DEL MESE, DUTTO, FERRARINI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GEI, GELPI, GREGORELLI, GRILLO LUIGI, GRIPPO, GROSSO, LABRIOLA, LAMORTE, LA PENNA, LIA, LOI, LUSETTI, MACERATINI, MANCINI VINCENZO, MARTINO, MARZO, MASSARI, MEDRI, MERLONI, MUNDO, ORCIARI, PARLATO, PATRIA, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, PIERMARTINI, PIETRINI, PISICCHIO, RAUTI, RAVASIO, RENZULLI, RIGGIO, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROMITA, ROSINI, ROTIROTI, SALERNO, SANTONASTASO, SAPIENZA, SCOVACRICCHI, SEPPIA, SINESIO, STEGAGNINI, TARABINI, TORCHIO, USELLINI, VISCARDI, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI**

*Presentata il 20 luglio 1989*

### Provvedimenti per la sicurezza stradale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende attuare in via normativa l'indirizzo politico già dato nella materia specifica dal Parlamento italiano, tramite la Commissione trasporti, con la risoluzione approvata l'8 febbraio 1989.

La questione è nota: il ministro Ferri con provvedimento contraddittorio ed irrazionale ha stabilito che si abbia sulle strade italiane velocità diverse a seconda delle festività o meno dei giorni e che le macchine corrano tutte allo stesso modo grandi o piccole che siano. Ragioni di

sicurezza impongono che le auto più piccole vadano più piano.

Stabilire poi per le auto velocità diverse a seconda della festività dei giorni è contraddittorio con quanto avviene nel resto d'Europa; è irrazionale perché semmai vi è più pericolosità quando insieme camminano auto e camion non l'inverso; nè dannoso alla stabilità dei comportamenti dell'automobilista.

Va poi stigmatizzato il fatto che un Ministro della Repubblica non solo non attui un documento di indirizzo politico del Parlamento ma addirittura si vanti di questo suo comportamento inadempiente.

Con la presente proposta di legge inoltre introduciamo il criterio di maggior responsabilità del Ministro dei trasporti su una materia che, anche secondo le linee del piano generale dei trasporti, dovrebbe essere addirittura di sua esclusiva competenza. Il Ministro dei trasporti dovrebbe essere il principale responsabile, se non l'unico della mobilità, il Ministro dei lavori pubblici interessarsi delle strutture.

Riteniamo che in questa direzione sia in corso una evoluzione sempre più chiara, il che lo verificheremo anche con il nuovo codice della strada di prossima emanazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 631, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Sulle autostrade e strade con caratteristiche autostradali il limite massimo di velocità è stabilito in 110 chilometri orari per le vetture di cilindrata fino a 1.100 centimetri cubici ed in 130 chilometri orari per le vetture di cilindrata superiore.

2. Con decreto adottato congiuntamente dal Ministro dei trasporti e dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, commercio ed artigianato, sono stabiliti limiti ulteriormente ridotti in relazione alle altre strade statali ed alle strade provinciali e comunali esterne agli abitati, con riferimento alla cilindrata degli autoveicoli.

3. Con analogo decreto sono altresì stabiliti i limiti di velocità per motoveicoli, motocarrozze, quadricicli, veicoli adibiti a trasporto collettivo di persone, veicoli adibiti al trasporto merci, nonché per particolari veicoli con ridotte prestazioni.

4. I limiti di cui al presente articolo possono essere ridotti su particolari tratti di autostrade e di strade sulle quali non sussistono adeguate condizioni di sicurezza, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia ».